

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo. Atto n. 327 (Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione</i>)	181
ALLEGATO (<i>Rilievi deliberati dalla X Commissione</i>)	186

SEDE REFERENTE:

Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici. C. 225 Mazzocchi e C. 2274 Mattesini (<i>Esame e rinvio</i>)	182
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	185

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 marzo 2011. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo.

Atto n. 327.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione).

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 marzo 2011.

Manuela DAL LAGO, *presidente e relatore*, sottolinea che, come preannunciato

nella giornata di ieri, ha integrato la sua proposta di rilievi con una osservazione volta alla soppressione dell'articolo 8 che presenta una non opportuna sovrapposizione di competenze tra le professioni di guida turistica e quella di accompagnatore turistico che sono invece diverse e complementari. Fa presente altresì di aver ricevuto sollecitazioni ad integrare la proposta di rilievi con un'osservazione relativa alla distribuzione nelle librerie di cofanetti regalo di pacchetti vacanze, precisando che la qualifica di agenzia di viaggio e turismo compete soltanto ai chi emette e produce i *voucher* contenuti nei cofanetti.

Ignazio ABRIGNANI (Pdl), sottolineato che la grande diffusione di cofanetti regalo nelle librerie ha ricadute estremamente positive nel mercato turistico italiano, osserva che il soggetto responsabile dei servizi offerti è il gruppo che confeziona i cofanetti e non il punto di rivendita.

Laura FRONER (PD), espresso apprezzamento per il fatto che è stato recepito

nella proposta di rilievi un'osservazione relativa alla soppressione dell'articolo 8 dello schema di decreto, invita la presidente ad integrarla ulteriormente prevedendo la soppressione di tutte le altre disposizioni del Codice ove siano definite norme relative alle guide turistiche.

Fabio GAVA (PdL) osserva che l'attività di *bed and breakfast*, anche se organizzata in strutture di minime dimensioni si configura come attività imprenditoriali.

Con riferimento alla lettera *k*) della proposta di rilievi presentata nella giornata di ieri (vedi *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* dell'8 marzo 2011, pagina 134), nella quale si prevede l'istituzione di sportelli del turista promossi dalle regioni al fine di gestire richieste e reclami nei confronti di operatori turistici con modalità più agevoli per gli utenti, sottolinea che sarebbe opportuno prevedere la definizione di sanzioni minime e massime effettuate a livello centrale in caso di problematiche relative a strutture sovraregionali.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, precisa che l'osservazione relativa ai *bed and breakfast* è motivata dal fatto che queste strutture, in molti casi, sfuggono alle normative che si applicano alle strutture alberghiere. Integra quindi la proposta di rilievi con l'ulteriore osservazione dell'onorevole Froner relativamente alle guide turistiche, nonché con quella relativa alle sanzioni minime e massime in caso di problematiche inerenti strutture sovraregionali sollevata dal collega Gava.

Laura FRONER (PD) chiede chiarimenti in merito al Fondo di garanzia per i servizi turistici. Rilevato che l'articolo 52 dello schema in esame prevede la stipula per l'organizzatore ed il venditore di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile di cui agli articoli 45 e 46 del medesimo Codice del turismo, nell'ipotesi di soppressione del Fondo, riterrebbe opportuno chiarire espressamente le modalità di tutela per le controversie in corso. Chiede altresì di chiarire se le disposizioni

recate dagli articoli da 45 a 51 del Codice del turismo siano in linea con la normativa europea in materia di diritti dei consumatori.

A nome del proprio gruppo, esprime infine vivo apprezzamento per la proposta di rilievi formulata dalla presidente che recepisce molte delle osservazioni emerse nel corso dell'esame. Ritiene, tuttavia, che il provvedimento in esame sia carente di una visione programmatica del comparto del turismo, strategico per l'economia italiana rappresentando circa il 10 per cento del PIL nazionale, diversamente da quanto era stato proposto nella precedente legislatura dall'allora Ministro Bersani. Sottolineata quindi la necessità di politiche di sostegno efficaci al settore del turismo, dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di rilievi.

Ignazio ABRIGNANI (PdL), nel condividere l'osservazione riguarda alle maggiori risorse da destinare al settore del turismo, dichiara voto favorevole sulla equilibrata proposta di rilievi formulata dalla presidente.

La Commissione approva quindi la proposta di rilievi del relatore, come riformulata (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 15.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 marzo 2011. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 15.05.

Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici.

C. 225 Mazzocchi e C. 2274 Mattesini.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Manuela DAL LAGO, *presidente e relatore*, illustra le abbinate proposte di legge C. 225 (Mazzocchi) e C. 2274 (Mattesini ed altri) entrambe volte all'introduzione di una regolamentazione del settore commerciale dei materiali gemmologici. A differenza delle aziende della filiera orafa, per le quali esiste una legislazione che prevede controlli, per il settore delle gemme non esiste alcuna normativa – a livello nazionale o comunitario – che ne preveda la certificazione a partire dalla loro importazione nel nostro Paese.

Le proposte in esame sono volte, pertanto, ad introdurre nel nostro ordinamento norme in grado di stabilire una sorta di tracciabilità della filiera delle gemme, a garanzia sia degli operatori che dei consumatori.

Le due proposte in esame, pur diversamente articolate, presentano numerosi punti di contatto e recano disposizioni simili e talvolta identiche, per quanto concerne, in particolare, l'individuazione del campo di applicazione, le definizioni e le denominazioni commerciali, i trattamenti dei materiali gemmologici, la certificazione di qualità, i laboratori di analisi e il regime sanzionatorio.

Nell'ambito di applicazione delle proposte di legge rientrano i seguenti materiali utilizzati nella produzione di gioielli, di monili e di oggettistica in genere: minerali di origine naturale; minerali sintetici; prodotti artificiali; perle naturali e altri materiali organici di origine animale o vegetale, tradizionalmente utilizzati in gioielleria; perle coltivate o altrimenti denominate; imitazioni di perle.

Le proposte recano inoltre le definizioni di materiale gemmologico; materiale gemmologico naturale, trattato, sintetico, artificiale, composito, agglomerato; vetro artificiale; perla naturale; perla coltivata o di coltura, con o senza nucleo; imitazione di perla o perla imitazione. È fatto obbligo di applicare le relative denominazioni a tali materiali, utilizzando una nomenclatura individuata rinviando alla norma UNI EN 10245 (norma tecnica riguardante la nomenclatura dei materiali gemmologici). Per la denominazione dei materiali gem-

mologici è vietato l'uso dei termini « semiprezioso » e « fino ». Specifiche denominazioni sono previste per le perle naturali e coltivate (o di coltura). La denominazione dei materiali gemmologici trattati deve essere completata dall'indicazione del trattamento subito. La sola proposta Mattesini C. 2274 prevede che per i prodotti trattati sia messa a disposizione dell'acquirente, e consegnata insieme alla fattura o allo scontrino fiscale, una scheda informativa che descriva i trattamenti applicati, i loro effetti e le precauzioni da prendere per la conservazione del prodotto.

È previsto il divieto all'importazione, alla detenzione a scopo di vendita, alla vendita o alla distribuzione a titolo gratuito di materiali e di prodotti gemmologici la cui denominazione risulti diversa da quella prevista dalle proposte di legge in esame.

Le denominazioni previste dal provvedimento devono essere indicate su tutti i documenti commerciali o pubblicitari che si riferiscono al prodotto, nonché sulle etichette o i cartellini che lo accompagnano. La sola proposta Mazzocchi C. 225 precisa, inoltre, che l'uso di dette denominazioni è l'unico consentito per indicare i prodotti anche verbalmente. La medesima proposta C. 225 estende l'applicazione di queste prescrizioni sulle denominazioni ai casi in cui i prodotti siano proposti al consumatore in vendite all'incanto, anche se derivanti da operazioni di credito su pegno, da antiquari o mediante una tecnica di comunicazione a distanza (analoga norma sui prodotti proposti mediante una tecnica di comunicazione a distanza è contenuta nella proposta C. 2274).

Le proposte di legge recano alcune norme relative alla responsabilità degli operatori e finalizzate alla tutela dei consumatori di diverso contenuto. In particolare, la proposta C. 2274 istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico l'elenco nazionale degli importatori e dei produttori di materiali gemmologici, che devono essere appositamente certificati per assicurare la provenienza certa e il valore reale dei materiali che vengono

poste in vendita. Si impone quindi agli importatori e ai produttori l'obbligo di indicare, nei documenti di accompagnamento e nelle fatture di vendita, la provenienza dei materiali gemmologici. A carico dei commercianti all'ingrosso, degli artigiani intagliatori e dei rivenditori al dettaglio dei materiali gemmologici e di oggetti costituiti dai suddetti materiali viene posto, invece, l'obbligo di controllare, all'atto dell'acquisto della merce, la fattura di vendita che deve contenere la descrizione dei diversi passaggi subiti dalla merce stessa ai fini della sua tracciabilità e la corrispondenza della merce stessa ad eventuali certificazioni di qualità che l'accompagnano. La proposta C. 2274 prevede, inoltre, l'obbligo per l'importatore e il produttore di materiali gemmologici di provvedere al confezionamento di ogni singola pietra il cui valore superi i 250 euro, che dovrà essere sigillata e accompagnata da una certificazione di qualità.

La sola proposta C. 2274 si occupa della formazione degli addetti del settore, prevedendo, tra l'altro, l'organizzazione di corsi di formazione per importatori e produttori, promossi dalle regioni e finalizzati alla conoscenza dei materiali gemmologici, alla loro lavorazione e alla loro commercializzazione. La proposta prevede inoltre che, ai fini dell'informazione del consumatore, le regioni, d'intesa con le camere di commercio, le associazioni di categoria del settore e dei consumatori, si facciano carico della stampa di un *vademecum* per l'acquisto di materiali gemmologici, nel quale saranno riportate, in sintesi, le disposizioni del provvedimento in esame e che sarà diffuso negli esercizi commerciali e nei luoghi di esposizione in cui si svolge la vendita di materiali gemmologici.

La proposta Mattesini C 2274, ai fini di una corretta informazione dei consumatori, dispone che sia predisposta una apposita tabella contenente le caratteristiche dei materiali gemmologici e le loro denominazioni commerciali, in cui saranno riportate anche le denominazioni e le caratteristiche dei materiali esteri con denominazioni diverse da quelle previste per

i materiali di produzione italiana. Tale tabella sarà esposta in modo visibile nei locali e nei luoghi di esposizione nei quali si svolge la vendita al dettaglio in modo da favorire la comparazione da parte dell'acquirente.

Entrambe le proposte in esame consentono l'immissione sul mercato italiano di materiali gemmologici legalmente fabbricati o commercializzati fuori dai confini italiani a condizione che sia effettuata garantendo un grado di tutela e di informazione del consumatore equivalente a quello previsto dal provvedimento in esame.

La sola proposta C. 225 prevede norme in materia di responsabilità degli operatori e di tutela dei consumatori. Si dispone che il venditore rilasci, su richiesta dell'acquirente, una dichiarazione in cui sono descritti i materiali gemmologici venduti (siano essi sfusi o montati). Tale dichiarazione diviene obbligatoria in caso di vendite a distanza o al di fuori dei locali commerciali. In caso di controversie sul contenuto della dichiarazione, la risoluzione è demandata a un collegio arbitrale istituito presso la Camera di commercio nella cui circoscrizione ha sede l'acquirente. Queste misure di tutela degli acquirenti risultano rafforzate dalla possibilità, qualora si rendesse necessario accertare la correttezza delle dichiarazioni, di ricorrere ai laboratori appartenenti alle camere di commercio, o a loro aziende speciali, o iscritti in un apposito elenco tenuto dalle camere di commercio, per effettuare un'analisi dei materiali gemmologici e vedersi rilasciare le relative certificazioni.

Per quanto riguarda le certificazioni e i laboratori a ciò abilitati, la proposta C. 2274 pone a carico di importatori e produttori l'obbligo di richiedere un'apposita certificazione di qualità relativa alla produzione dei materiali gemmologici, rilasciata da un laboratorio abilitato (o appartenente alle camere di commercio o all'Agenzia delle dogane) oppure da un organismo di certificazione accreditato a livello comunitario, in base alle normative tecniche vigenti. Si prevede inoltre che i laboratori e gli organismi di certificazione

svolgano periodicamente, presso l'importatore e il produttore, controlli sui materiali pronti per la vendita tramite perizie che non danneggino il prodotto finito. La medesima proposta precisa inoltre che l'esercizio dell'attività di vigilanza relativamente all'importazione, all'esportazione e alla produzione dei materiali gemmologici spetta all'Agenzia delle dogane, che si avvale sia dei laboratori abilitati sia delle camere di commercio.

Le proposte di legge in esame recano infine disposizioni sanzionatorie, anche se di differente tenore. La proposta Mattesini, salvo che il fatto costituisca reato per le violazioni delle disposizioni recate dal provvedimento in esame, prevede a carico di coloro che producono, importano, commercializzano o detengono a scopo di vendita, anche a distanza, materiale gemmologico, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: da 155 a 1550 euro in caso di materiali privi dei documenti di accompagnamento riportanti tutte le indicazioni previste dalla legge; da 31 a 310 euro per materiali accompagnati da documenti riportanti indicazioni diverse da quelle richieste dalla legge ovvero indicazioni che con queste possono essere confuse; da 31 a 310 euro per i materiali trattati, di cui all'articolo 3, privi della scheda informativa sui trattamenti applicati.

La proposta Mazzocchi dispone invece che, salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni della disciplina prevista si applica la sanzione amministrativa pecuniaria: da 1.000 a 10.000 euro per chiunque effettui l'analisi dei materiali gemmologici e rilasci le certificazioni senza essere

iscritto nell'apposito elenco; da 200 a 2.000 euro per chiunque detenga per la vendita o ponga in commercio, anche a distanza, materiali accompagnati da documenti riportanti indicazioni diverse da quelle richieste dalla legge ovvero indicazioni che con queste possono essere confuse (le sanzioni sono moltiplicate per 10 nel caso di vendite a distanza o fuori dei locali commerciali); da 200 a 2.000 euro per il venditore che rifiuti di rilasciare la prescritta dichiarazione (le sanzioni sono moltiplicate per 10 nel caso di vendite a distanza o fuori dei locali commerciali).

Solamente la proposta Mazzocchi prevede espressamente l'emanazione (con decreto del Presidente della Repubblica) di un regolamento di attuazione della legge. Invece, la proposta Mattesini rinvia, per l'attuazione di numerose disposizioni, ad un regolamento adottato con decreto ministeriale. Entrambe le proposte entrano in vigore decorsi 60 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Manuela DAL LAGO, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.30.

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante codice della normativa statale in
tema di ordinamento e mercato del turismo. Atto n. 327.**

RILIEVI DELIBERATI DALLA X COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante il codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo;

rilevato che lo schema di decreto in esame potrebbe presentare profili di illegittimità costituzionale per un eccesso di delega esercitata dal Governo nel settore turismo, che va oltre le funzioni previste dall'articolo 14, commi 14, 15 e 18 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, e dall'articolo 20, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed interviene in una materia che, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione rientra nella competenza legislativa residuale delle regioni e delle province autonome;

considerato che, nonostante la Corte Costituzionale con sentenza n. 76 del 20 marzo 2009 abbia previsto la possibilità di un intervento dello Stato in via eccezionale e condizionata in alcuni ambiti del settore del turismo, tale intervento non può tuttavia avvenire senza il coinvolgimento delle regioni e delle province autonome e che occorre pertanto rivedere l'impianto normativo del testo elaborato al fine di rafforzare l'intervento delle stesse nei rispettivi ambiti di competenza con la previsione dell'acquisizione di un loro parere in tutte le procedure che nel decreto sono gestite a livello centralizzato;

valutata non opportuna la sovrapposizione di competenze, effettuata dall'articolo 8, tra la professione di guida turistica e quella di accompagnatore turistico e considerato che sulla materia interviene

l'articolo 10 del disegno di legge comunitaria 2010, attualmente all'esame della Camera dei deputati;

ritenuto che il decreto legislativo in esame appare in alcuni punti poco chiaro ed esaustivo, rilevandosi, in particolare, alcune contraddizioni in relazione alla corretta individuazione dell'ente competente a fissare i requisiti minimi per lo svolgimento delle attività ricettive extra-alberghiere, che creano confusione sulle competenze riconosciute allo Stato e quelle assegnate alle Regioni in materia, ostacolando il corretto svolgimento dell'attività ricettiva;

osservato che nel Codice manca qualsiasi riferimento ad un quadro sanzionatorio che possa essere efficace nello scoraggiare l'abusivismo dell'attività ricettiva e della professione turistica, e che appare quindi opportuno prevedere l'applicazione di adeguate sanzioni amministrative pecuniarie, stabilite dalle regioni e dalle province autonome, nei confronti dei trasgressori;

considerato infine che l'Agenzia nazionale del turismo (ENIT) svolge una funzione di promozione dell'immagine turistica italiana all'estero, e che appare dunque necessario ben definire e determinare i suoi ambiti di intervento al fine di rendere più competitiva l'offerta turistica italiana;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ove siano recepiti i seguenti rilievi:

a) all'articolo 3, sostituire le parole «ricevendo servizi adeguati e commisurati

a un giusto rapporto qualità/prezzo », con le seguenti: « ricevendo servizi al medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza aggravii di prezzo »;

b) all'articolo 5, dopo le parole « di cui all'articolo 4 », aggiungere le seguenti: « nel rispetto delle medesime regole e condizioni »;

c) sopprimere l'articolo 8, che prevede misure di liberalizzazione in materia di guide turistiche ed accompagnatori turistici, in quanto opera una sovrapposizione di competenze tra le due professioni, che sono invece diverse e complementari, nonché le altre disposizioni del codice ove vengono definite norme relative alle guide turistiche;

d) in relazione all'articolo 11, introdurre una previsione che vieti ai soggetti che non svolgono l'attività ricettiva secondo quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo l'uso nella ragione e nella denominazione sociale, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, di parole e locuzioni, anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività stessa. Inoltre, occorre prevedere l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano competenti, nei confronti di chiunque eserciti l'attività in modo irregolare;

e) all'articolo 12, occorre definire i « *bed and breakfast* organizzati in forma imprenditoriale » dal momento che questi sono ricompresi nell'elenco delle strutture ricettive alberghiere e paralberghiere; occorre inoltre chiarire cosa si intende per « ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili ad uno o più delle precedenti categorie », al fine di poter meglio identificare tale tipologia di struttura;

f) all'articolo 18 è necessario fare chiarezza sulle competenze riconosciute allo Stato e alle Regioni in merito alla fissazione di requisiti minimi per lo svol-

gimento delle attività ricettive extra-alberghiere, operando un coordinamento tra le disposizioni contenute nel comma 1 del medesimo articolo 18, che sembra riconoscere tali competenze in capo al Governo e il comma 16 dell'articolo 15, dove le stesse competenze sembrano spettare alle Regioni. Al medesimo articolo 18, è opportuno prevedere l'applicazione di adeguate sanzioni amministrative pecuniarie, stabilite dalle regioni e dalle province autonome, nel caso si verificasse la perdita degli standard minimi per la classificazione delle strutture ricettive;

g) all'articolo 25, che disciplina la realizzazione dei circuiti nazionali di eccellenza, si ritiene che per l'individuazione degli stessi sia necessario tener conto della capacità ricettiva dei luoghi interessati, al fine di evitare la promozione di prodotti turistici che tali non sono perché privi di ospitalità ricettiva. Al comma 2 del medesimo articolo, sarebbe opportuno ricomprendere tra i circuiti di eccellenza anche il turismo cinematografico e il turismo industriale, esplicitandone conseguentemente le caratteristiche;

h) all'articolo 56, che consente al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo di avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attività, di altri organismi costituiti e delle società partecipate al fine di conseguire risparmi di spesa pubblica è opportuno specificare che la norma non dà luogo alla possibilità di costituire nuovi enti statali e nuove società partecipate che operano nel settore turismo;

i) con riferimento all'Agenzia nazionale del turismo (ENIT), che ai sensi dell'articolo 58 svolge una funzione di promozione dell'immagine turistica italiana all'estero, è necessaria l'adozione di una previsione che definisca e determini gli ambiti di intervento dell'Agenzia stessa, al fine di rendere più competitiva l'offerta turistica italiana;

j) all'articolo 59, che istituisce il Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, è opportuno specificare

che lo stesso sia partecipato da tutti i soggetti pubblici e privati del sistema turistico;

k) con riferimento alla promozione dell'eccellenza turistica italiana, occorre prevedere al comma 2 dell'articolo 60, nonché al comma 2 dell'articolo 61 e al comma 1 dell'articolo 64, il parere della Conferenza Unificata di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sui decreti che dettano le modalità organizzative e procedurali idonee al conferimento dell'attestazione di eccellenza turistica nel settore enogastronomico ed alberghiero e dell'attestazione della Medaglia al merito del turismo per la valorizzazione dell'immagine dell'Italia, nonché sull'istituzione della Medaglia al merito del turismo per gli italiani all'estero. Si ritiene, inoltre, opportuno allargare ad un rappresentante delle regioni ad un rappresentante delle autonomie locali e alle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative la partecipazione alle Commissioni appositamente costituite per l'accertamento dei titoli per il conferimento dell'attestazione della Medaglia al merito del turismo per la valorizzazione dell'immagine dell'Italia e della Medaglia al merito del turismo per gli italiani all'estero;

l) all'articolo 69, in relazione all'istituzione dello sportello del turista, si ritiene che la gestione centralizzata di

istanze, di richieste e di reclami nei confronti di imprese ed operatori turistici possa comportare eccessive lungaggini burocratiche e disagi per gli utenti. È necessario quindi riconoscere la presenza di sportelli del turista promossi dalle regioni, le quali possono eventualmente delegarne la gestione alle province e agli enti locali, fermo restando che ove si riscontrino problematiche relative a strutture sovra-regionali, la definizione delle sanzioni minime e massime è effettuata a livello centrale. Si deve in ogni caso introdurre una previsione che salvaguardi le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di gestione dei reclami. Si ritiene inoltre che la prevista procedure di gestione dei reclami non possa tutelare efficacemente il turista a causa della mancanza di idonee sanzioni contro gli operatori economici scorretti. È opportuno definire un adeguato sistema sanzionatorio, stabilito dall'amministrazione competente, nel caso in cui al termine del procedimento istruttorio sia accertata la fondatezza del reclamo;

m) inserire nel provvedimento una specifica disposizione nella quale prevedere l'esclusione dalle nozioni di « agenzia di viaggio e turismo », di « intermediario », « venditore », o « organizzatore di viaggi », i distributori dei cofanetti regalo, precisando che la qualifica di agenzia di viaggio e turismo compete soltanto a chi emette e produce i *voucher* di detti cofanetti.